



KIM
per il diritto alla cura
dei bambini malati

STATUTO

Associazione KIM - ENTE DEL TERZO SETTORE

Titolo I

Denominazione - Scopo - Disposizioni generali

Art. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una Associazione avente la seguente denominazione: "KIM - ENTE DEL TERZO SETTORE", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Roma, in Via di Villa Troili n. 46 e con durata illimitata.

Art. 2 - SCOPO E FINALITA'

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite come nel successivo art. 3, in conformità alle disposizioni contenute nel presente statuto e nel codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017).

E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, Amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o

di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Associazione KIM Odv Via di Villa Troili 46 - 00163 Roma
T: +39 06 665 144 79 segreteria@associazionekim.it
PEC: associazionekimonlus@pec.it www.associazionekim.it
codice fiscale 96337070583



KIM
per il diritto alla cura
dei bambini malati

Art. 3 - ATTIVITA'

L'Associazione ha per oggetto l'esercizio, in via principale, delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 lettere:

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al

Associazione KIM Odv Via di Villa Troili 46 - 00163 Roma
T: +39 06 665 144 79 segreteria@associazionekim.it
PEC: associazionekimonlus@pec.it www.associazionekim.it
codice fiscale 96337070583



KIM
per il diritto alla cura
dei bambini malati

presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le finalità di cui alle lettere sopra descritte dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017 risulteranno in concreto realizzate mediante le seguenti attività:

A) intervenire a favore dei minori gravemente ammalati che vivono in Italia in condizioni di disagio o in Paesi in cui le strutture non consentono interventi terapeutici adeguati. Nello specifico si attiverà per ottenere la loro ospedalizzazione e per garantire il necessario sostegno psico-socio-sanitario, ed assicurare l'accoglienza per tutto il periodo utile alle cure. Inoltre, nei casi in cui è necessario prolungare la permanenza fissa del minore malato e dell'accompagnatore in Italia, si impegna a continuare a seguire l'evoluzione sanitaria del caso e, per quanto possibile, ad individuare una diversa sistemazione alloggiativa;

B) sostenere ed accompagnare il genitore del minore al fine di alleggerire il peso delle responsabilità nell'affrontare la malattia del figlio in un ambiente spesso completamente diverso da quello di appartenenza: nuovi contesti, nuovi linguaggi, nuove abitudini. Valorizzare la sua storia, le sue risorse nel tempo presente, incoraggiando autonomia e senso di responsabilità facilitando il suo inserimento nel Centro di Accoglienza e nell'ambito ospedaliero;



KIM
per il diritto alla cura
dei bambini malati

C) progettare, valutare e partecipare a programmi regionali, nazionali, comunitari ed extra-comunitari mediante accordi di partenariato, al fine di garantire il diritto alla salute a bambini provenienti da condizioni sociali familiari svantaggiate;

D) promuovere per i minori italiani e stranieri le cui condizioni di vita possono costituire rischi per la salute ed esclusione sociale:

- . azioni educative tra cui l'impegno all'integrazione etnica ed interculturale, con particolare attenzione all'accettazione della diversità;

- . azioni formative specifiche, ivi compreso l'inserimento scolastico, e l'avviamento professionale. Ove necessario, queste azioni potranno riguardare anche i familiari del minore assistito;

- . proporsi come riferimento per altri progetti di comunità di assistenza e di accoglienza per bisognosi e disabili;

- . proporsi come luogo di servizio per giovani ed adulti di entrambi i sessi, ed in particolare come sede per lo svolgimento del Servizio Civile Volontario e dei tirocini

- . promuovere e dare corso ad azioni formative a favore del volontariato sia interno che esterno. Più specificatamente:

1. strutturare percorsi formativi per i volontari dell'Associazione con l'obiettivo di:

- conoscere l'Associazione e dividerne stile e valori;
- identificare uno spazio specifico di impegno nel vivere l'esperienza;
- confrontarsi con i temi emergenti quali i diritti dell'infanzia, la salvaguardia

della salute e l'educazione interculturale;

Associazione KIM Odv Via di Villa Troili 46 - 00163 Roma
T: +39 06 665 144 79 segreteria@associazionekim.it
PEC: associazionekimonlus@pec.it www.associazionekim.it
codice fiscale 96337070583



KIM
per il diritto alla cura
dei bambini malati

2. sostenere e formare nel ruolo l'Equipe del Centro di Accoglienza, con l'obiettivo di:

- accrescere le risorse personali nella relazione d'aiuto;
- potenziare le capacità di lettura delle dinamiche interpersonali;
- favorire la formazione permanente;

3. promuovere esperienze formative per singoli e gruppi, con l'obiettivo di:

- conoscere, approfondire e vivere nel quotidiano l'esperienza e lo stile dell'Associazione;

4. costituire una Scuola di Formazione al Volontariato con l'obiettivo di:

- formare persone capaci di diffondere una cultura di solidarietà, di accoglienza e di rispetto dell'altro e di operare in tal senso;
- promuovere la realizzazione, la produzione, l'allestimento e la diffusione in forma associate di attività di ricerca, in ambito socio economico e umanistico, di iniziative culturali, aventi come finalità la promozione dello sviluppo sociale, culturale, civile ed economico, la diffusione della cultura, la promozione della creatività e lo sviluppo dello spirito critico;

5. promuovere la formazione di operatori esteri in ambito sanitario e sociale.

Inoltre, il Consiglio direttivo dell'associazione potrà, previo atto di indirizzo da parte dell'Assemblea individuare altre tipologie di attività secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche

attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e

Associazione KIM Odv Via di Villa Troili 46 - 00163 Roma

T: +39 06 665 144 79 segreteria@associazionekim.it

PEC: associazionekimonlus@pec.it www.associazionekim.it

codice fiscale 96337070583



KIM
per il diritto alla cura
dei bambini malati

contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 - DEMOCRATICITA'

L'Associazione è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati.

Titolo II

Patrimonio - Risorse - Rendicontazione

Art. 5 - PATRIMONIO

Fanno parte del patrimonio oltre quello iniziale costituito dalla totalità dei conferimenti degli associati in sede costitutiva, anche:

- a) i beni di qualunque tipo e comunque suscettibili di valutazione economica che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) le eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, a qualunque titolo, effettuati in favore dell'Associazione;
- c) la raccolta di fondi effettuata in conformità alla legge e ai regolamenti;
- d) ogni altra entrata che vada ad incrementare il patrimonio dell'Associazione.



KIM
per il diritto alla cura
dei bambini malati

Il patrimonio iniziale, previsto ai sensi degli artt. 21 e 22 del Codice del Terzo settore ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione, è pari a Euro 15.000,00 (somma minima).

L'Associazione porrà in essere raccolte fondi e, in generale, tutte le iniziative volte a finanziare la propria attività di interesse generale, ivi comprese, a titolo esemplificativo, la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Art.6 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dall'organo amministrativo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio redatto a norma di legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Al ricorrere delle condizioni di legge e di regolamento, il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto di cassa.

Art. 7 - LIBRI SOCIALI

Oltre alle scritture imposte dalla legge e dai regolamenti, l'Associazione deve tenere:

a) il libro degli associati o degli aderenti;

Associazione KIM Odv Via di Villa Troili 46 - 00163 Roma
T: +39 06 665 144 79 segreteria@associazionekim.it
PEC: associazionekimonlus@pec.it www.associazionekim.it
codice fiscale 96337070583



KIM
per il diritto alla cura
dei bambini malati

- b) il registro dei volontari;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera e) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Titolo III

Associati

Art. 8 - ASSOCIATI

Sono associati fondatori della Associazione coloro che avranno partecipato all'atto costitutivo della stessa.

Sono associati Ordinari dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente statuto.



KIM
per il diritto alla cura
dei bambini malati

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, gli enti e le persone giuridiche che dichiarino di condividere e di accettare le finalità perseguite e le attività svolte dall'Associazione, la cui domanda di ammissione verrà accettata dall'organo di amministrazione e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di iscrizione che verrà annualmente stabilita dall'organo di amministrazione stesso.

La decisione dell'organo di amministrazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Nell'ipotesi di rigetto della domanda di ammissione, l'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati. Coloro che hanno proposto la domanda possono, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla loro istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 9 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

Associazione KIM Odv Via di Villa Troili 46 - 00163 Roma
T: +39 06 665 144 79 segreteria@associazionekim.it
PEC: associazionekimonlus@pec.it www.associazionekim.it
codice fiscale 96337070583



KIM
per il diritto alla cura
dei bambini malati

- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Gli associati minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dall'organo di amministrazione sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta rivolta all'organo che ne cura la tenuta.

La richiesta degli associati dovrà essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 10 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando l'associato non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e di eventuali regolamenti, o quando si renda moroso o ponga in essere

comportamenti scorretti e indisciplinati che provocano danni materiali o all'immagine

Associazione KIM Odv Via di Villa Troili 46 - 00163 Roma

T: +39 06 665 144 79 segreteria@associazionekim.it

PEC: associazionekimonlus@pec.it www.associazionekim.it

codice fiscale 96337070583



KIM
per il diritto alla cura
dei bambini malati

dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento l'associato interessato può presentare ricorso entro sette giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 11 - PATROCINATORI

Possono ottenere la qualifica di Patrocinatori, le persone fisiche, le persone giuridiche, enti privati e istituzioni pubbliche che sostengono le attività dell'Associazione sia con programmi congiunti che con altre modalità (contributi in erogazioni e/o servizi) e, pur non versando la quota prevista per i soci ordinari, attribuiscono all'associazione particolare prestigio ed autorevolezza.

I patrocinatori hanno diritto a concordare con il Consiglio Direttivo le modalità di svolgimento delle attività che concorrono a sostenere. I Patrocinatori non partecipano all'assemblea e non possono ricoprire alcuna carica nell'Associazione.

Art. 12 - VOLONTARI

L'associazione si avvale di volontari nello svolgimento delle proprie attività ai sensi degli artt. 17 e 18 del Codice del Terzo settore. Essi prestano, per libera scelta e



KIM
per il diritto alla cura
dei bambini malati

in modo personale spontaneo e gratuito, attività in favore della comunità e del bene comune, in coerenza con le finalità e le altre attività associative.

I volontari partecipano alla realizzazione degli scopi dell'associazione in coordinazione con le indicazioni del Consiglio direttivo, ed eventualmente con l'attività dei circoli territoriali dell'associazione dislocati sul territorio nazionale.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale vengono iscritti in un apposito registro.

Al volontario potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nonché le spese oggetto di autocertificazione ai sensi dell'art. 17 comma 4 del Codice del Terzo settore, entro i limiti e alle condizioni stabilite dal Consiglio direttivo e nel rispetto della vigente normativa.

Titolo VI

Organi dell'Associazione

Art. 13 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- l'organo di amministrazione;
- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- l'organo di controllo.

Associazione KIM Odv Via di Villa Troili 46 - 00163 Roma
T: +39 06 665 144 79 segreteria@associazionekim.it
PEC: associazionekimonlus@pec.it www.associazionekim.it
codice fiscale 96337070583



KIM
per il diritto alla cura
dei bambini malati

Le cariche sociali sono elettive e gratuite, fatto salva la possibilità di concedere il rimborso per le spese sostenute.

Sezione I - Organo di Amministrazione e rappresentanza

Art. 14 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo che è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'assemblea ogni 3 (tre) anni. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Esso è composto da un minimo di 2 (due) a un massimo di 7 (sette) membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

All'interno del Consiglio Direttivo potranno essere nominati uno o più vice presidenti,

un segretario e un tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale

Associazione KIM Odv Via di Villa Troili 46 - 00163 Roma

T: +39 06 665 144 79 segreteria@associazionekim.it

PEC: associazionekimonlus@pec.it www.associazionekim.it

codice fiscale 96337070583



KIM
per il diritto alla cura
dei bambini malati

dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Art. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno quattordici giorni prima della data della riunione, tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16 - COMPITI E POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo definisce l'indirizzo politico dell'associazione in armonia con i volontari, con gli associati, con gli operatori e con tutti coloro che concorrono allo sviluppo dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale,

per la gestione dell'Associazione;

Associazione KIM Odv Via di Villa Troili 46 - 00163 Roma
T: +39 06 665 144 79 segreteria@associazionekim.it
PEC: associazionekimonlus@pec.it www.associazionekim.it
codice fiscale 96337070583



KIM
per il diritto alla cura
dei bambini malati

- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico - finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo può istituire una Commissione scientifica dell'associazione, nominando liberamente a questo scopo più esperti in discipline connesse alla bioetica e attinenti alle finalità statutarie, e della cui competenza scientifica si avvale per



KIM
per il diritto alla cura
dei bambini malati

trattare ed esporre le questioni mediche, etiche, filosofiche, giuridiche, psicologiche ed educative relative alle attività istituzionali.

Art. 17 - RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE

Al Presidente del Consiglio Direttivo è attribuito il potere generale di rappresentanza dell'Associazione. Egli rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

In caso di impedimento o di assenza documentata il potere di rappresentanza spetta al Vice Presidente e, ove non nominato, o al consigliere più anziano di età.

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 18 - IL SEGRETARIO

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 19 - IL TESORIERE

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli



KIM
per il diritto alla cura
dei bambini malati

adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 20 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice Presidente.

Sezione II - L'Assemblea

Art. 21 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA



KIM
per il diritto alla cura
dei bambini malati

L'assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta dai soci Fondatori e da tutti i soci ordinari per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.

L'Assemblea degli associati provvede:

- a) alla nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- b) alla nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) alla approvazione del bilancio;
- d) a deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e a promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti.
- e) a deliberare sull'esclusione degli associati, salvo quanto di competenza del Consiglio Direttivo in base a quanto sopra previsto;
- f) a deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- g) ad approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) a deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) a deliberare sugli altri soggetti attribuiti dalla legge, dal presente atto costitutivo e Statuto alla sua competenza.

Art. 22 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta

Associazione KIM Odv Via di Villa Troili 46 - 00163 Roma
T: +39 06 665 144 79 segreteria@associazionekim.it
PEC: associazionekimonlus@pec.it www.associazionekim.it
codice fiscale 96337070583



KIM
per il diritto alla cura
dei bambini malati

che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 14 (quattordici) giorni prima della data della riunione, mediante invio e mail e/o lettera cartacea consegnata a mano e/o affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

ART. 23 - DIRITTO DI VOTO

Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

ART. 24 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati che possono risultare sino ad un massimo di cinque, qualora l'associazione dovesse contare un numero di associati non inferiore a cinquecento.

L'intervento dell'associato in Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato per corrispondenza o in via



KIM
per il diritto alla cura
dei bambini malati

elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa all'adunanza e che esercita il diritto di voto.

ART. 25 - PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE DELLE ADUNANZE DELL'ASSEMBLEA

Spetta al Presidente del Consiglio Direttivo presiedere l'Assemblea. In assenza del Presidente del Consiglio Direttivo l'Assemblea nominerà il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea assistito dal Segretario, se lo ritiene opportuno, nomina due scrutatori che lo coadiuvano nelle funzioni da svolgere in assemblea.

Al Presidente dell'Assemblea è attribuito il compito di verificare la regolarità delle deleghe, di accertare il diritto di intervenire degli associati e la loro legittimazione ad esercitare il diritto di voto.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori e che sarà trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee a cura dell'organo amministrativo.

ART. 26 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Per la validità costituzione dell'Assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati mentre in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi la deliberazione è presa con la maggioranza dei voti degli intervenuti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto, per deliberare sulla trasformazione,

fusione nonché su ogni altro argomento di carattere straordinario posto all'ordine del

Associazione KIM Odv Via di Villa Troili 46 - 00163 Roma

T: +39 06 665 144 79 segreteria@associazionekim.it

PEC: associazionekimonlus@pec.it www.associazionekim.it

codice fiscale 96337070583



KIM
per il diritto alla cura
dei bambini malati

giorno occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo art. 27, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Sezione III - L'Organo di Controllo

ART. 27 - L'ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi in cui la legge imponga la nomina dell'organo di controllo, questo può essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge.

Nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

All'organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti. L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

In caso di superamento dei limiti di legge per la nomina del revisore legale, l'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.



KIM
per il diritto alla cura
dei bambini malati

Titolo V

Scioglimento e disposizioni finali

ART. 28 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati, la quale contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge e di regolamento. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del DLgs. 3 luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Art. 29 - ARBITRATO

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

ART. 30 - RINVIO



KIM
per il diritto alla cura
dei bambini malati

Alla associazione per tutto quanto qui non previsto e disciplinato si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli enti del terzo settore e, in particolare dal DLgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni.